

Hacker, obiettivo piccole imprese. Più vulnerabili e disposte a tacere

La Provincia dell'8 febbraio 2022, Francesca Bonora, docente della nostra area formazione, parla dell'importanza della cyber security.

Hacker, obiettivo piccole imprese Più vulnerabili e disposte a tacere

Lecco
Molte aziende prese di mira hanno predisposto difese. L'idea di un progetto condiviso per ridurre i costi

Nessuno è immune: gli attacchi informatici possono colpire chiunque e qualsiasi azienda, anche di piccole dimensioni. Anzi, i dati disponibili confermano proprio questo trend: gli hacker non prendono più di mira solo o soprattutto le grandi realtà industriali ma "puntano" con sempre maggiore frequenza le Pmi, perché risultano più vulnerabili e, quindi, garantiscono ai malviventi una più alta probabilità di successo. Del resto, bloccando la rete dell'impresa la si può mettere agevolmente in ginocchio. È una consapevolezza, que-

Lecco Sondrio

Un corso gratuito con l'Api

Vista l'importanza del tema, che ancora non ha fatto breccia in tutte le Pmi del nostro territorio, Api Lecco Sondrio ha deciso di organizzare un corso sulla Cyber Security, che in due lezioni (2 e 9 marzo) darà ai partecipanti le informazioni più importanti sull'argomento. In un recente studio sulla cybersecurity, circa la metà delle imprese intervistate ha dichiarato di aver subito un attacco significativo nell'ultimo anno, con conseguenze spesso importanti, come la perdita di contratti di fornitura a seguito dell'intrusione informatica. Più in generale, gli attacchi informatici alle aziende anche di piccole dimensioni stanno diventando una

costante e dunque è fondamentale aumentare la consapevolezza e la conoscenza sui temi della difesa informatica. Il corso di Api (gratuito) è volto a introdurre i concetti base inerenti alla sicurezza informatica, portando esempi e casi concreti. Si parlerà tra le altre cose degli strumenti del cyber attack (malware, exploit, phishing, spyware, spamming); di metodologie di analisi del rischio; analisi delle minacce e delle vulnerabilità; valutazione costi/benefici delle politiche di sicurezza; cosa fare in caso di attacco cyber, dalla gestione dell'emergenza alla relazione con le forze di polizia. Info: apilecco.it. CDOZ

sta, che non molte aziende di piccole e medie dimensioni hanno. Serve dunque lavorare su questo aspetto e per farlo Api Lecco Sondrio ha organizzato una serie di attività formative tenute da Francesca Bonora, information security officer.

«Le Pmi generalmente non denunciano gli attacchi subito, a meno che la situazione non sia talmente grave da imporre loro di rivolgersi a terze parti o all'autorità giudiziaria - ha spiegato l'esperta -. Ma non è una "pecca" solo delle realtà medie e piccole: prima che la legge o regolamenti di settore imponessero diversamente, nemmeno grandi imprese e gruppi comunicavano volentieri di essere rimasti vittima di episodi di questo tipo».

Una lacuna che, però, va a vantaggio degli hacker. «Se la

comunità non è a conoscenza di determinati fenomeni non è indotta a mettere in campo azioni preventive. Invece il ransomware in particolare è molto diffuso ed è la tecnica che più frequentemente si conclude con successo».

Si tratta dell'invio (generalizzato o mirato nei confronti di una determinata azienda, an-

che di piccole dimensioni) di una comunicazione fasulla ma strutturata in modo tale da apparire affidabile, che induce a cliccare sui link i quali portano a pagine web o fanno scaricare file che contengono malware che viene in questo modo inoculato nel sistema dell'utente.

Questo genera una infezione generalizzata che può portare al blocco di tutta l'infrastruttura, compresi server e storage, cosa che dunque blocca l'attività lavorativa. Lo sblocco si potrà ottenere solo dietro pagamento di una determinata cifra in criptovaluta, non tracciabile.

«Nella situazione attuale - ha aggiunto Francesca Bonora - ci sono Pmi che stanno studiando come attrezzarsi, anche a fronte dei consistenti costi che le difese hanno, ma molte altre si stanno ancora chiedendo se sia il caso di porsi il problema e dunque sono intempestive ed esposte». Il pericolo, infatti, c'è per ogni tipo di im-



Francesca Bonora

presa, da quelle che utilizzano l'e-commerce alle imprese manifatturiere la cui manutenzione degli impianti di produzione avviene con aziende che si collegano in remoto.

«I sistemi di difesa ci sono e permettono di limitare i rischi in modo importante. Si tratta di servizi costosissimi, per cui una soluzione di cui abbiamo discusso anche con Api potrebbe essere quella di fare "cartello", unendo le forze delle aziende per suddividere il costo, in modo tale da renderlo sostenibile anche per le piccole realtà». C. Doz.

[Download](#)

"Ordini fino a metà 2023 Tempi lunghi sui materiali"

La Provincia del 7 febbraio 2022, Daria Borgonovo, titolare della nostra associata Novastilmec e consigliere Api, parla del momento che sta attraversando la sua azienda.

«Ordini fino a metà 2023 Tempi lunghi sui materiali»

La testimonianza
Daria Borgonovo
guida la Novastilmec
che produce macchinari
da taglio e spianatura

Per Novastilmec il fatturato del 2022, anno già interamente coperto dalla raccolta ordini, supererà quello pre-crisi.

Oggi l'azienda ha commesse chiuse fino a metà 2023, dopo un 2021 che ha visto un fatturato si-

mile a quello del 2020, quando nei primi mesi dell'anno di maggior lockdown l'azienda specializzata nella produzione di macchinari da taglio e spianatura di lamiera aveva sofferto lo stop ai viaggi a causa del Covid.

«Parlando con nostri fornitori, prevalentemente del Lechese, abbiamo avuto l'impressione che le cose stessero andando nello stesso modo un po' per tutti. Ma il vento è cambiato proprio a metà 2021, quando in

maggio-giugno si è verificata una grossa ripresa e proprio nel giro del solo mese di giugno 2021 abbiamo chiuso tutta la raccolta ordini per l'intero 2022, con previsione di fatturato tornato ai livelli pre-Covid», afferma Daria Borgonovo, Cfo dell'azienda di 42 dipendenti fornitrice di macchine per grandi player dell'acciaio.

Questo, aggiunge l'imprenditrice che siede anche nel Consiglio di Api Lecco e Sondrio, è il

lato positivo di una situazione su cui gravano due pesanti variabili: i costi dei materiali necessari alla produzione e la difficoltà negli approvvigionamenti: «Ad esempio - spiega Borgonovo - noi acquistiamo componenti da Siemens che come prima data di consegna di materiale chiesto a dicembre 2021 ci ha dato novembre 2022, per prodotti che in tempi normali erano disponibili in trenta giorni. È evidente che ciò genera un allungamento di tempi di consegna su tutta la filiera».

E c'è anche la questione dei costi dell'energia, che sebbene sull'azienda non impatti in modo determinante colpisce invece in modo pesante i suoi clienti «i quali - aggiunge Borgonovo -



Daria Borgonovo

essendo imprese energivore, sono ora in fase di valutazione sull'opportunità, o meno, di ridurre i turni di lavoro. Non lo hanno ancora fatto, qualcuno ci sta pensando e anche questo dato mette un'incertezza che non fa bene al mercato».

L'azienda tuttavia attraverso mesi di crescita e ha incrementato l'organico di due unità: «In realtà - conclude Borgonovo - avremmo necessità di altri addetti, ma c'è un disallineamento fra la nostra domanda e l'offerta circa le competenze dei candidati. Cerchiamo montatori meccanici per la parte di officina, ma anche progettisti meccanici e di software. Sono ricerche di lavoro che teniamo costantemente aperte». **M. Del.**

[Download](#)

Bonus edilizi: scatta il divieto di sub-cessione

Il Dl 27 gennaio 2022 n. 4, recante, tra le altre, misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, è stato pubblicato nella tarda serata di giovedì sulla Gazzetta Ufficiale n. 21.

Per quel che concerne i **bonus edilizi**, il comma 1 dell'art. 28 del Dl 4/2022 modifica il comma 1 dell'art. 121 del Dl 34/2020, disponendo ora che, relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, è possibile optare "alternativamente:

- a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva

cessione;

- b. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione”.

La nuova formulazione consente in pratica, oltre allo **sconto** sul corrispettivo, **solo una cessione** del credito di imposta, mettendo fuori gioco tutte le cessioni successive alla prima.

La finalità di contrasto alle frodi sottostante all'innovazione normativa viene quindi perseguita eliminando alla radice la possibilità di “cessioni a catena” e consentendo esclusivamente:

- le **cessioni** di crediti effettuate “direttamente” dal **beneficiario** che ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate;
- le cessioni di crediti effettuate dal **fornitore** che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.

Premesso che il sopravvenuto divieto di sub-cessione è entrato in vigore il 27 gennaio (giorno della pubblicazione del DL 4/2022 in G.U.), l'art. 28 comma 2 reca una **disposizione** di carattere **transitorio** per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Sul piano pratico, la norma transitoria aggiunge poco o nulla per quei crediti che, alla data del **7 febbraio 2022**, sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore (perché già la norma a regime continua a consentire la possibilità di una ulteriore cessione a terzi del credito di imposta da parte del fornitore che lo ha maturato a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura), mentre è di evidente interesse per tutti quei crediti di imposta che

sono nella disponibilità di chi li detiene in forza di una compravendita dei crediti medesimi.

Resta **da chiarire** se il riferimento allo spartiacque del **7 febbraio 2022** vada letto:

- con riguardo alla data in cui ha luogo l'esercizio dell'opzione tra le parti (cioè la data in cui si è perfezionato l'accordo di cessione tra cedente e cessionario),
- o con riguardo alla data in cui l'opzione esercitata tra le parti viene **comunicata** telematicamente all'Agenzia delle Entrate,
- o ancora con riguardo alla data in cui l'opzione si perfeziona per effetto dell'accettazione del cessionario sulla piattaforma telematica dell'Agenzia.

Se la terza ipotesi pare da scartare in partenza, rimane il dubbio tra le prime due, più pratico in verità che teorico, nel senso che, in teoria, pare pacifico che lo spartiacque debba essere riferito alla data in cui ha luogo l'**esercizio** dell'**opzione** tra le parti, ma sul piano pratico resta da verificare cosa riterrà di affermare in merito l'Agenzia delle Entrate, sin qui incline ad agganciare la decorrenza delle varie disposizioni alla data di **comunicazione** telematica delle opzioni.

Peraltro, nella denegata eventualità in cui fosse per l'appunto questa l'intenzione interpretativa dell'Agenzia, essa si troverebbe a essere declinata in un contesto operativo che, in modo francamente clamoroso, vede **preclusa fino al 4 febbraio** – giorno in cui sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni – la possibilità di presentare le comunicazioni di opzione in relazione alle spese sostenute nel 2022 (rendendo quindi effettiva la disposizione transitoria, per tali fattispecie, solo nella misura in cui i contribuenti trovino “anime pie” disponibili a inviare le loro comunicazioni nell'unico weekend disponibile).

In questo evidente e preoccupante stato di logoramento del

quadro operativo (che rischia di peggiorare nelle prossime settimane, a causa dell'incertezza su quale mai potrà essere il punto di caduta finale della normativa a seguito del processo di conversione in legge del decreto), il legislatore regala peraltro, al terzo e ultimo comma dell'art. 28 del DL 4/2022, una perentoria declaratoria di **nullità** di tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal comma 1 dell'art. 121 del DL 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al comma 2 dell'art. 28 del DL 4/2022.

(MF/ms)

Isa: approvati i modelli

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 29368 pubblicato il 31 gennaio 2022 sono stati approvati i **175 modelli** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA (Indici sintetici di affidabilità) applicabili per il periodo d'imposta 2021, che costituiscono parte **integrante** dei modelli Redditi 2022.

Delle tre cause di esclusione connesse all'emergenza Covid-19 introdotte l'anno scorso, il provvedimento (così come le istruzioni alla compilazione) mantiene quella relativa ai contribuenti che hanno subito una **diminuzione** di almeno il **33%** dei ricavi di cui all'art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54 comma 1 del Tuir, nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019.

La permanenza della causa di esclusione anche per il periodo 2021 era stata approvata all'unanimità dalla Commissione degli Esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale nel corso della riunione del 17 dicembre scorso.

Operando tale causa di esclusione, il modello Isa deve comunque essere **compilato** (senza le variabili “precalcolate”, circ. n. 16/2021, § 3.2) e allegato al modello Redditi, così come per le imprese “multiattività” che conseguono dalle attività non comprese nell’Isa ricavi superiori al 30% di quelli totali e per gli esercenti attività d’impresa e di arti o professioni che partecipano ad un gruppo Iva.

Per tutte le altre cause di esclusione, invece, è confermata l’esclusione dalla presentazione del modello Isa.

I nuovi modelli tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022, che sarà adottato per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

Permane nei quadri contabili F e H dei modelli l’avvertenza in merito al fatto che l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che **non concorrono** alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non devono essere indicati in alcun rigo degli stessi.

Resta l’acquisizione degli ulteriori dati “precalcolati” nel Cassetto fiscale

Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’acquisizione degli **ulteriori dati** necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2021, distinguendo tra:

- acquisizione **massiva** dei dati da parte degli intermediari (differenziando ulteriormente a seconda che l’intermediario sia già in possesso di delega alla consultazione del cassetto fiscale oppure ne sia privo);

- acquisizione **puntuale** da parte del contribuente e dell'intermediario delegato.

Il provvedimento indica che, in conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo d'imposta 2022, i dati economici, contabili e strutturali richiesti per l'applicazione degli Isa potranno essere **accorpati**, ridotti oppure **sostituiti** con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli Redditi (come avvenuto con riguardo al quadro contabile H).

Infine, nell'allegato n. 4 al provvedimento sono individuate le **attività economiche** per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito del decreto di approvazione, a partire dall'annualità d'imposta 2022.

(MF/ms)

Il reverse charge nelle cessioni dei tablet: informazioni pratiche

Il meccanismo del reverse charge riguarda i prodotti identificati dal codice di Nomenclatura Combinata 8471 30 00 ("Tablet PC").

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circ. 21/E/2016, per individuare i prodotti per i quali si applica il reverse charge, non deve farsi riferimento alla denominazione "commerciale" degli stessi, bensì alla circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche.

In ragione del fatto che le disposizioni in materia di Iva nazionali e comunitarie non prevedono una definizione di "Tablet PC", può essere utile richiamare la descrizione utilizzata a livello commerciale per detti prodotti.

Si considera, generalmente, come "Tablet PC" un "computer portatile, dotato di tutta la connettività e di tutte le funzionalità che ci si aspetta da un normale PC dotato di sistema operativo".

Oltre a queste funzionalità normali, "un Tablet PC può essere utilizzato con le dita o con una penna grazie alla presenza di un digitalizzatore integrato nello schermo". Per cui, di fatto, "un Tablet PC è un normale PC portatile in grado di essere utilizzato in più situazioni e in più posti rispetto ad un normale PC portatile".

Ambito applicativo

Il reverse charge per le cessioni di tablet PC si applica per le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Detta limitazione è giustificata dalla frequenza delle operazioni che caratterizza l'attività di commercio al dettaglio, tale da rendere particolarmente onerosa l'applicazione dell'inversione contabile.

L'esclusione dal reverse charge riguarda (ris. 36/E/2011, richiamata dalla circ. 21/E/2016):

- le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'art. 22 del Dpr 633/72, eseguite in "locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante", i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché

- soggetti passivi;
- le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 22 del Dpr 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.

Con la risposta all'interpello 894/E/2021 (in allegato alla presente) è stato invece confermato da parte dell'Agenzia delle Entrate che l'operazione rientra in regime di reverse charge se è effettuata nei confronti di cessionari soggetti passivi Iva ancorché utilizzatori finali, inoltre non sussiste l'obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva (risposta a interpello 894/E/2021 che si allega alla presente).

Il reverse charge non è applicabile alle cessioni di beni diversi da quelli espressamente individuati dalla disposizione, come nel caso degli adattatori e dei cavi di rete (risposta a interpello [643/E/2021](#)).

Soggetti non residenti

Nel caso di cessioni di tablet a soggetti non residenti, il cessionario è tenuto ad assolvere l'Iva mediante reverse charge anche se privo di stabile organizzazione in Italia.

In assenza di S.O. nel territorio dello Stato, il cessionario non residente dovrà, dunque, identificarsi ai fini Iva in Italia (ris. 28/E/2012, risposta a interpello 643/E/2021).

In sostanza, la formulazione "soggetto passivo d'imposta nel territorio dello stato" di cui all'art. 17 co. 5 del Dpr 633/72 (cui l'art. 17 co. 6 fa rinvio) si intende riferito alla generalità dei soggetti passivi (intesi come operatori economici), a prescindere dalla circostanza che siano stabiliti nel territorio dello Stato ovvero che siano ivi identificati ai fini Iva.

Beni usati

Il meccanismo del reverse charge è applicabile anche alle cessioni di tablet usati, sempreché non sussistano i presupposti per avvalersi del regime del margine di cui all'art. 36 del Dl 41/95.

Adempimenti

Sotto il profilo operativo, in caso di applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet, il cedente è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'annotazione che trattasi di operazione soggetta all'inversione contabile, e con l'indicazione della norma di riferimento (art. 17 co. 6 lett. c) del Dpr 633/72).

Il cessionario è invece tenuto ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla:

- nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, con riferimento al relativo mese;
- nel registro degli acquisti, entro gli ordinari termini per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva.

(MF/ms)

[4821_Interpello_n_894_del_2021.pdf](#)

[Download](#)

Pnrr: ricerca di aree industriali dismesse per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili

Il Ministero della Transizione Ecologica MiTe ha previsto nel Pnrr **significative risorse per collocare impianti per la produzione di idrogeno, utilizzando aree industriali dismesse**, che abbiano alcuni requisiti essenziali:

- aree già destinate ad attività industriali, non contaminate
- proponente disponibile e con la documentazione necessaria
- sito già dotato di connessione alla rete elettrica, risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno, connessione alla rete del gas, accesso alla rete stradale.
- Vicinanza ad imprese che possano utilizzare l'idrogeno prodotto

Si tratta della misura M2C2 investimento 3.1 del PNRR.

In allegato si può consultare la comunicazione di Regione Lombardia che contiene molti dettagli, al fine di far emergere al più presto le situazioni aderenti ai requisiti, che siano effettivamente interessate, per farsi trovare pronti nel momento in cui verrà emesso il bando (500 milioni di euro per tutta Italia).

(SN/am)

[4824_N.L._bb_-_Pnrr_Bando_aree_ind_dismesse_per_impianti_idrogeno.pdf](#)
[Download](#)

Seminario fiscale “Legge di bilancio 2022”: materiale

Trasmettiamo il materiale utilizzato dal dottore commercialista Massimo Fumagalli durante il **seminario fiscale “Legge di Bilancio 2022: novità e adempimenti”**:

- Slide
- Legge Milleproroghe 2022
- Legge di Bilancio 31.12.2021

(MF/am)

[4806_Slide_seminario_fiscale_31.1.2022.pptx](#)

[Download](#)

[4808_milleproroghe-2022.pdf](#)

[Download](#)

[4810_art._1_L._30.12.2021_n._234.pdf](#)

[Download](#)

Gestione soggetti positivi Covid-19 e obbligo Green Pass: novità

Isolamento domiciliare

1. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale, l'isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni

senza sintomi.

2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale* nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti dal covid19 nei 120 giorni precedenti, l'isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi. In caso di persistente positività l'isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall'autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

In tutti i casi è necessario attendere **attestazione di fine isolamento da parte di Ats** e attenersi a quanto specificato sull'apposito [sito curato da Ats Brianza](#).

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito verrà eseguito presso i punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il provvedimento di isolamento ricevuto via Sms; per evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via Sms. Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l'isolamento. Sul sito Ats Brianza le info dettagliate per il tampone di fine isolamento.

I soggetti contatti stretti di positivo si devono comportare come indicato sul [sito Ats Brianza](#).

Green pass obbligatorio

Con riferimento alla precedente circolare su questo tema, si allega il Dpcm che contiene l'elenco delle attività considerate essenziali, per le quali resta non obbligatorio il green pass. Per contro, tutte le altre attività (es. pubblici uffici, banche, negozi ...) sono soggette all'obbligo e pertanto per accedere è necessario possedere almeno il green pass base.

(SN/bd)

[4816_N.L._04_-](#)

[_Covid_Misure_inizio_2022_servizi_essenziali_no_gp.pdf](#)
[Download](#)

Mud 2022: presentazione entro il 21 maggio 2021

E' da poco uscito in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 17 dicembre 2021 che sostituisce integralmente il precedente Dpcm del 2020, dal quale si ricava la scadenza di presentazione del nuovo Mud 2022, dopo 4 mesi dall'entrata in vigore (GU n.16 del 21 gennaio 2022 So n. 4).

Il Mud 2022 dovrà essere quindi presentato entro il 21 maggio 2022; si allega il Dpcm che approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022.

Precisazione: l'art. 1 del Dpcm del 17 dicembre 2021 stabilisce che il modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile; tuttavia, l'art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994 n. 70 istitutiva del Mud, norma gerarchicamente sovraordinata rispetto al Dpcm, prevede espressamente che "qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".

Nelle prossime settimane Api Lecco Sondrio informerà gli associati delle modalità del servizio di compilazione Mud, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti.

(SN/bd)

[4813_N.L._04_-_Mud_2022_Dpcm_17dic2021.pdf](#)

[Download](#)

Autoliquidazione Inail 2021-2022: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la **denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail** da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L'istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2021-2022. Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

- la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è **mercoledì 16 febbraio 2022**;
- il versamento del premio dovuto (saldo rata 2021+anticipo rata 2022) deve riportare il numero di riferimento **902022** da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
- l'invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell'anno 2021 deve essere effettuato

utilizzando il servizio telematico *“Invio dichiarazione salari”* e la relativa applicazione *“Alpi online”* **entro lunedì 28 febbraio 2022**

- la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l'anno 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2022) deve essere comunicata con il servizio online *“Riduzione Presunto”* **entro mercoledì 16 febbraio 2022;**

Servizi online

Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell'istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle appositamente abilitate. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù *“autoliquidazione”* del portale www.inail.it, consentono agli utenti di scaricare l'aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all'autoliquidazione 2021/2022.

Riduzioni contributive

Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.

Vengono confermate le riduzioni per i contratti d'inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini *“over 50”* da oltre 12 mesi (L.92/2012).

Rateazione premio

Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,10% valido per l'anno 2021.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell'autoliquidazione 2021/2022, sono riportati

nella seguente tabella:

<i>Rate</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Data pagamento</i>	<i>Coefficienti</i>
I rata	Mercoledì 16 febbraio 2022	Mercoledì 16 febbraio 2022	
II rata	Lunedì 16 maggio 2022	Lunedì 16 maggio 2022	0,00024384
III rata	Martedì 16 agosto 2022	Lunedì 22 agosto 2022	0,00049589
IV rata	Mercoledì 16 novembre 2022	Mercoledì 16 novembre 2022	0,00074795

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fp)